

**LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 17-08-1993
REGIONE LAZIO**

Festival del **teatro italiano di Fondi.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 25
del 10 settembre 1993

Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale LAZIO Numero 12 del 1997 Art. 43](#)

*Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge;*

ARTICOLO 1

1. Nell' ambito degli interventi per lo sviluppo della cultura teatrale contemporanea nel lazio, la Regione promuove e sostiene la valorizzazione del Festival del teatro italiano Fondi - Riviera d' Ulisse, che in dodici anni di attività è divenuto una delle più importanti manifestazioni di prosa in Italia, riconosciuto dal Ministero del turismo e dello spettacolo, con decreto del 27 marzo 1991 << Iniziativa di particolare rilevanza nazionale e internazionale >>.

Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
[Decreto Ministeriale del 1991](#)

ARTICOLO 2

1. La manifestazione, patrocinata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, è gestita dall' Associazione festival del teatro italiano che, nell' interno di ampliare i propri confini, coinvolge alla propria attività altri comuni del comprensorio interessati alla promozione ed allo sviluppo della cultura teatrale contemporanea.

ARTICOLO 3

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare annualmente, con proprio provvedimento, su proposta dell' assessore alla cultura, all' associazione Festival del teatro italiano contributi per la organizzazione del Festival del teatro italiano di Fondi - Riviera d' Ulisse e delle iniziative collaterali connesse.

2. Ai fini dell' erogazione del contributo previsto, l' associazione dovrà produrre una dettagliata relazione sull' attività , nonchè , al termine della manifestazione, una rendicontazione analitica delle spese sostenute. L' Assessorato alla cultura attua verifiche specifiche nelle varie fasi della manifestazione.

ARTICOLO 4

1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.

ARTICOLO 5

1. Per il finanziamento della spesa indicata all' articolo 4, vengono introdotte nel bilancio dell' anno 1993 le sottoindicate variazioni compensative:

1. Per il finanziamento della spesa indicata all' articolo 4, vengono introdotte nel bilancio dell' anno 1993 le sottoindicate variazioni compensative:

In diminuzione:

1. Per il finanziamento della spesa indicata all' articolo 4, vengono introdotte nel bilancio dell' anno 1993 le sottoindicate variazioni compensative:

In diminuzione:

capitolo n. 49001: << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi >> (elenco n. 4, lettera h), lire 400 milioni;

1. Per il finanziamento della spesa indicata all' articolo 4, vengono introdotte nel bilancio dell' anno 1993 le sottoindicate variazioni compensative:

In diminuzione:

OMISSIS

capitolo n. 16325: << Fondo di riserva per le integrazioni della previsione di cassa >>, lire 400 milioni.

1. Per il finanziamento della spesa indicata all' articolo 4, vengono introdotte nel bilancio dell' anno 1993 le sottoindicate variazioni compensative:

OMISSIS

In aumento:

capitolo n. 44327 (di nuova istituzione): << Contributi regionali per la realizzazione del Festival del teatro italiano Riviera d' Ulisse - Fondi >>:

per competenza, lire 400 milioni;

- per cassa, lire 400 milioni.

ARTICOLO 6

Dichiarazione d' urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.